

SENT. N. 22512/14
CROM. N. 5522/15
Rep 7083/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

in persona del giudice dott.ssa Anna Mauro ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.52997/2013 R.G. vertente

TRA

Fabbrica Casalinghi in persona del legale rappresentante pro-tempore Luca Maria Moneta elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.to Assunta Mazzeo e rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Campese giusta procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

Italfondario s.p.a. in proprio e nella qualità di procuratrice della Castello Finance s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.to teodoro Carsillo che la rappresenta e difende giusta delega in atti

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione ex art. 152 D. lgs. n. 196/2003

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della segnalazione a suo danno effettuata dalla Italfondario s.p.a. presso la Centrale di Allarme Interbancaria gestita dalla Banca d'Italia mancando, nella specie, il presupposto essenziale per poter procedere alla segnalazione costituito dalla situazione di "sofferenza" dell'ente segnalato, intesa come situazione di "grave e non transitoria difficoltà economica che rende i soggetti incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni". Ha allegato, infatti, di essere un soggetto del tutto valido sia dal punto di vista patrimoniale sia dal punto di vista finanziario avendo, come emerge dall'ultimo bilancio chiuso prima della segnalazione, immobilizzazioni pari ad € 645.529,00 al netto delle svalutazioni; un attivo circolante di € 524.349,00, un capitale sociale di €156.000,00 e riserve per complessivi € 374.206,00; di essere titolare di rapporti bancari attivi e di non essere destinataria di azioni pregiudizievoli, quali procedure esecutive, fallimentari o concorsuali minori; che non risultano elevati protesti cambiari o di assegni ai suoi danni.

La Italfondario s.p.a si è costituita eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in quanto nella vicenda di che trattasi ha agito quale procuratrice della Castello Finance s.r.l. Nel merito ha rilevato che la segnalazione a sofferenza è atto dovuto nel rispetto delle norme amministrative che la Banca d'Italia - nella sua funzione di vigilanza -



impone ai soggetti vigilati e che nella specie vi era un pacifico stato d'insolvenza, un patrimonio immobiliare impegnato da gravami pregiudizievoli e il mancato adempimento – ultradecennale – dell'obbligazione di pagamento.

Orbene l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in proprio è infondata, dal momento che, con contratto stipulato in data 23.10.2006, la Castello Finance s.r.l., in persona del l.r.p.t., ha conferito alla Italfondario s.p.a. una procura speciale a svolgere, in nome e per conto di essa, tra l'altro, *"le attività di recupero ed incasso dei crediti ceduti, oltre che a promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale (...) comunque riguardante i crediti e/o i diritti collegati"*; è dunque dal dato testuale della procura che si desume la sussistenza della legittimazione della società Italfondario a contraddire nel presente giudizio, in quanto il diritto fatto valere in esso (ossia quello di ottenere la cancellazione dei dati personali censiti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia) è strettamente collegato al credito che la Castello Finance vanta nei confronti della società ricorrente.

In ordine al merito della questione si osserva quanto segue.

La segnalazione per cui è causa è stata effettuata dalla Italfondario s.p.a. quale Servicer della Castello Finance s.r.l. a carico della società attrice per un credito di € 933.253,00, credito che ad avviso della società ricorrente è ampiamente prescritto. Su tale questione ovviamente non vi è accordo in quanto per l'ente creditore la prescrizione si sarebbe interrotta mentre per l'odierna ricorrente l'atto interruttivo richiamato dalla creditrice non sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione.

Orbene non è questa, ovviamente, la questione su cui decidere nella presente causa dovendosi piuttosto giudicare se la segnalazione a sofferenza, nella vicenda che qui ci occupa, sia stata o meno legittimamente effettuata.

Orbene la Corte di Cassazione, con Sentenza n.7258/2009, nel cassare con rinvio la sentenza del Tribunale di Roma n. 8344 del 12-14 aprile 2005, pronunciata in unico grado del giudizio promosso ai sensi dell'articolo 152 D. lgs. n. 196/2003 ha dettato il seguente principio: *"La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza"*



Applicando alla vicenda per cui è causa tale principio - del tutto condivisibile in quanto altrimenti la segnalazione a sofferenza, nel caso di un credito litigioso, appare diventare uno strumento eccessivamente e ingiustamente giugulatorio per il debitore del tutto solvibile che, come nel caso in esame, contesti l'esistenza di un credito -, deve necessariamente accogliersi la domanda. Ed invero, come risulta dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, non risultano pendenti a suo carico procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, procedure concorsuali né domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo o protesti ; i bilanci di esercizio relativi agli anni 2008-2009-2010-2011-2013 non evidenziano alcuna situazione di sofferenza, anzi quello del 2013 si è chiuso con un utile di €964.455,00 e nulla consente di ritenere che la società si trovi nella "situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica" la cui sola esistenza legittima la segnalazione a sofferenza. L'appostazione a sofferenza del credito, infatti, non può dipendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma comporta una necessaria e ineludibile valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore e lo stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) che legittima la segnalazione deve essere considerato "in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica. Nulla di tutto ciò si riscontra nella posizione della società attrice.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ravvisarsi nella condotta dell'ente convenuto un'illecito trattamento dei dati personali dei ricorrenti e pertanto deve essere ordinata l'immediata cancellazione del nominativo della parte attrice dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

La ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto. Nessuna prova è stata offerta in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale allegato e la domanda deve quindi essere rigettata in parte qua.

Parte convenuta deve essere invece condannata al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente in quanto, come correttamente messo in evidenza dalla Cassazione in una fattispecie analoga " è contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza" (Cass. N. 12626 del 24.5.2010).



Tale danno, non essendo di natura economica, difficilmente può essere commisurato in termini aritmetici ed esso, avuto riguardo alla lesione dell'immagine sociale e professionale della parte attrice che si è vista ingiustamente inserita tra gli insolventi, può essere liquidato equitativamente all'attualità in € 6000,00.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

~~P.Q.M.~~

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- in accoglimento della domanda proposta, ordina l'immediata cancellazione del nominativo della parte attrice dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;

condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale sopportato da parte attrice che si liquida all'attualità in euro 6000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €4.800,00 oltre iva e cpa come per legge

Roma, 12.11.2015

Il giudice



~~IL CANCELLIERE CI
DI UBALDO ENRICO~~

Depositato in Cancelleria
Roma, il 29 APR. 2015
IL CANCELLIERE CI
DI UBALDO ENRICO

